



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 novembre 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Sindaco *pro tempore* del Comune di San Martino di Lupari (PD), acquisita al prot. Cdc n. 0007836 del 6 ottobre 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 33/2025, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Vittorio Zappalorto;

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Martino di Lupari (PD), con la nota citata in premessa, ha attivato la funzione consultiva di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per sapere:

“alla luce dei vigenti principi giuspubblicistici in materia di contabilità pubblica se il soggetto preposto alla riscossione nazionale affidatario delle attività di riscossione delle entrate comunali ai sensi del D.L. n. 193/2016 sia tenuto, in quanto agente contabile ex art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 a comunicare al Comune il nominativo del soggetto tenuto alla firma del conto e all'intrattenimento dei rapporti con l'Ente.”

In proposito il Sindaco premette che:

- *“l'articolo 1, commi da 1 a 3, e l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, dispongono, rispettivamente: «1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 ... è attribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. 3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. ...»; «2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate».*
- *il Comune di San Martino di Lupari, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 21 dicembre 2022 ha disposto di delegare le funzioni ed affidare, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193/2016, le attività di riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, ad eccezione del canone unico patrimoniale all'ente denominato «Agenzia delle Entrate – Riscossione», al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale”.*

Lo stesso Sindaco considera inoltre:

- *“che in data 25 agosto 2025 veniva richiesto ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, dietro espresso sollecito del Revisore dei conti, di comunicare il nominativo del soggetto incardinato presso l'organizzazione che riveste il ruolo di effettivo responsabile per quanto attiene al maneggio dei valori intestati al Comune di San Martino di Lupari.*

- che in data 29 agosto 2025 veniva riscontrata la predetta richiesta, come segue: «L'attività dell'AdER volta alla riscossione e al recupero tramite ruolo dei carichi affidati dagli Enti creditori, è regolamentata, in tema di riscossione a mezzo ruolo, da un sistema di norme speciali contenute principalmente nel Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", e successivi adeguamenti normativi. Tuttavia, si rammenta che AdER, ai fini delle riscossioni tributarie a mezzo ruolo redige, agli enti erariali, un conto giudiziale, e agli enti diversi dall'erario, un conto di gestione delle imposte e dei tributi non erariali ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 112/99 a dimostrazione dell'attività svolta».
- successivamente, il 01 settembre 2025, si dava seguito a quanto sopra, evidenziando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in quanto agente contabile esterno della riscossione obbligato alla resa del conto giudiziale, è soggetta al conseguente onere di identificare la persona deputata a intrattenere per conto dell'Agenzia i rapporti con l'ente che, non da ultimo, deve sottoscrivere annualmente il suddetto conto. A tal proposito soccorre l'art. 138 del Codice di Giustizia Contabile.
- Il giorno 15 settembre 2025, l'Agenzia di cui sopra segnalava che l'art. 138 del Codice di Giustizia Tributaria fosse in conferente, in quanto «l'art.139 comma 2 dispone che l'Amministrazione alla quale Agenzia delle entrate - Riscossione presenta i CDG sia onerata della nomina del Responsabile del Procedimento al quale competono i successivi passaggi fino alla presentazione del conto alla Corte dei conti. Non è previsto quindi alcun ulteriore adempimento a carico di Agenzia delle entrate – Riscossione».
- che il Revisore dei conti, appreso quanto sopra, con nota del 18 settembre 2025 ha espressamente richiesto di sottomettere a Codesta III.ma Corte un interpello ove si rappresenti il rifiuto di Agenzia delle Entrate - Riscossione di fornire il nominativo del soggetto agente contabile tenuto alla firma del conto e all'intrattenimento dei rapporti con l'Ente per conto della persona giuridica”.

Il Sindaco, infine, osserva che:

- “Agenzia delle Entrate - Riscossione assume a pieno titolo il ruolo di "agente contabile" del Comune di San Martino di Lupari ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto soggetto deputato al maneggio di pubblico denaro;
- che ad esito di quanto sopra, tale soggetto è tenuto pertanto a rendere il conto della gestione risulta assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti;
- che l'art. 138 del Codice della giustizia contabile prevede l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale”.

DIRITTO

1. Pregiudiziale all’esame nel merito dei quesiti sottoposti all’esame di questa Sezione è la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità delle richieste.

Con riferimento ai requisiti soggettivi, il sopra citato art. 7, co. 8, l. n. 131/2003, definisce i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere, la cui elencazione va considerata tassativa in quanto la disposizione menzionata riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost., di cui costituisce attuazione (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 13/AUT/07).

In merito ai requisiti oggettivi di ammissibilità, gli stessi prevedono l'attinenza della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica, il carattere di generalità ed astrattezza delle questioni sottoposte (che non devono implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti) e la non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni, come specificati dalla Sezione delle autonomie nell'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG.

Inoltre, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale loro assegnata dall'art. 17, co. 31, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con la deliberazione 17 novembre 2010, n. 54/CONTR/2010, hanno precisato la nozione di contabilità pubblica "strumentale alla funzione consultiva", da interpretarsi in termini strettamente tecnici, non potendo essere ampliata a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, e dovendosi piuttosto attenere alle questioni interpretative inerenti alle disposizioni vincolistiche strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa, ai fini della sana gestione e degli equilibri di bilancio.

Alla luce dei richiamati indirizzi, l'ammissibilità dei quesiti formulati deve essere valutata esaminando le finalità sottese alle questioni proposte, le quali devono essere volte esclusivamente a ricevere indicazioni in ordine alla individuazione e alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica e il loro ambito applicativo. Ciò significa che nell'esercizio della funzione consultiva di cui sono investite, le Sezioni regionali di controllo non possono essere coinvolte, in nessun modo, nei processi decisionali degli enti. È esclusa, infatti, qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

Parimenti, l'ammissibilità oggettiva dell'attività consultiva va esclusa nel caso la richiesta di parere verta su fattispecie concrete, suscettibili di diventare (o essere

già divenute) oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei conti, o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare qualunque interferenza con le competenze di altri organi giurisdizionali.

La riscontrata carenza dei rigorosi requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, che devono sussistere contestualmente, preclude l'esame del merito della richiesta.

2. Nel caso all'esame, il prescritto requisito soggettivo risulta soddisfatto sia con riguardo all'ente richiedente, sia con riguardo all'organo legittimato, in quanto l'istanza di parere proviene dal Comune - ente espressamente indicato nell'art. 7, co. 8, l. n. 131/2003 - ed è sottoscritta dal Sindaco, soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ai sensi dell'art. 50, co. 2, Tuel.

A tal proposito, non appare ostativa all'ammissibilità della richiesta *de quo* la circostanza che la stessa non sia stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, posto che la formulazione del sopra richiamato art. 7, comma 8, nel prevedere che le richieste possono essere formulate "*di norma*" tramite il CAL, non esclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

3. In ordine al profilo oggettivo, il quesito presenta diverse peculiarità che, rispetto agli indirizzi forniti dalla Corte con le deliberazioni citate, lo collocano *in limine materiae*.

Invero, per quanto riguarda il carattere della generalità ed astrattezza delle questioni di cui viene investito il Collegio, si può rilevare che il quesito investe una problematica specifica, che attiene, verosimilmente, ad un preciso rapporto convenzionale in essere tra il Comune e l'Agenzia delle entrate - Riscossione.

Quanto al principio di non interferenza con le funzioni di altre magistrature o della stessa Corte, si deve riconoscere, in linea generale, che la resa del conto giudiziale è materia ascrivibile alla funzione giurisdizionale, piuttosto che a quella del controllo.

Per ciò che attiene, infine, alla materia della contabilità pubblica, la questione lambisce profili di diritto tributario e relative procedure amministrative, piuttosto che profili sostanziali di natura contabile.

Purtuttavia, questo Collegio, avuto riguardo allo spirito di leale collaborazione istituzionale ed ausilio tecnico-contabile cui si informa la norma dell'art. 7 della L. 131/2003, ritiene comunque di poter procedere all'esame nel merito del quesito proposto dal Sindaco del Comune di San Martino di Lupari, nei limiti in cui è consentito affrontare le questioni oggetto della richiesta di parere su di un piano essenzialmente normativo ed astratto, privo di implicazioni fattuali e di

riferimenti concreti alla vicenda soggettiva rappresentata dall'Ente esorbitanti la materia strettamente contabile.

4. In tale prospettiva, si osserva che il quesito proposto muove dall'assunto che l'ente preposto alla riscossione (*rectius*, affidatario delle attività di riscossione delle entrate comunali) sia tenuto alla resa del conto giudiziale e, in quanto agente contabile ai sensi dell'art. 93 del Tuel, abbia l'obbligo di *"comunicare al Comune il nominativo del soggetto tenuto alla firma del conto e all'intrattenimento dei rapporti con l'Ente"*.

Benché sia corretto affermare che l'Agenzia delle entrate - Riscossione (AdeR), quale ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, sia tenuto alla resa del conto della propria gestione in qualità di agente contabile dell'ente locale nel cui interesse la gestione ha avuto luogo, le modalità di rendicontazione e di informazione relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate non possono prescindere dal ruolo che l'agente contabile affidatario riveste rispetto all'ente creditore.

Al riguardo, l'art. 25 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il cui contenuto precettivo è stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 221 del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante *"Testo unico in materia di versamenti e di riscossione"* (applicabile dal 1° gennaio 2026), individua due distinti regimi, a seconda che si tratti di *"entrate statali"* o di *"altre entrate"*. In particolare, la disposizione abrogata così recita: *"Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario [l'agente della riscossione ndr] rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale"*.

Per le entrate statali, pertanto, l'AdeR rende il *"conto giudiziale"* della propria gestione in via principale e diretta, presentando il conto alla amministrazione di appartenenza, ovvero all'Agenzia delle entrate, titolare delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Nel caso delle *"altre entrate"*, invece, rende un *"conto della gestione"* redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con il d.P.R. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato dalla relativa documentazione giustificativa, presentandolo all'amministrazione locale nel cui interesse la gestione ha avuto luogo, che deve verificare il conto per il tramite del responsabile del procedimento dalla stessa previamente individuato, parificarlo, vistararlo, approvarlo e trasmetterlo (cd. deposito) alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente (cfr. Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020/CONS del 10 settembre 2020).

Secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, la diversa terminologia usata dal legislatore con riguardo ai conti di quest'ultima specie (*"conto della gestione"*) non li *"degrada"* a meri conti amministrativi, ma semplicemente ne

differenzia la tipologia con una specifica modulistica redazionale (cfr. da ultimo Sez. giurisd. Veneto n. 5/2023).

Tuttavia, la normativa di settore che disciplina l'attività degli agenti della riscossione ed i flussi informativi obbligatori destinati agli enti creditori, prevede l'obbligo, in capo ai primi, di trasmettere per via telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese, le informazioni relative allo svolgimento del servizio concernenti lo stato delle procedure nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente (art. 36, d.lgs. n. 112/1999, ora riprodotto all'art. 226, lett. d), d.lgs. n. 33/2025).

La disciplina di dettaglio concernente tali flussi informativi è contenuta nel decreto attuativo del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999, che definisce i dati salienti della riscossione da indicare agli enti creditori, a partire dalla notifica della cartella di pagamento e sino allo stato dell'eventuale procedura esecutiva avviata con il relativo esito.

A tal fine, l'AdeR è dotato di un portale telematico di rendicontazione *on line* dello stato della riscossione, attraverso la cui consultazione è possibile acquisire tutte le informazioni riguardanti le attività poste in essere, sia a livello aggregato che di dettaglio. I predetti dati, contenenti gli elementi identificativi degli atti di riscossione e la documentazione giustificativa delle operazioni contabili, sono altresì estraibili, in modo da alimentare i sistemi gestionali dell'ente impositore, che potrà, così, avere contezza, in tempo reale, del grado di riscossione delle entrate affidate all'agente della riscossione, dello stato delle procedure esecutive e delle eventuali inesigibilità.

Ne consegue, dunque, che, salvo ogni diverso accordo intervenuto tra le parti nell'atto di affidamento del servizio, alla luce della sostanziale continuità normativa tra la nuova disciplina e quella precedente, nessun altro adempimento informativo sembra imputabile all'agente contabile ove il carattere dei flussi informativi mensili si conformi ai canoni di tempestività, chiarezza e completezza previsti dal decreto attuativo.

Tuttavia, la ricerca di trasparenza che informa l'intervento legislativo di riordino della materia, impone un'analisi più approfondita delle norme di settore e di quelle desumibili dall'ordinamento.

Vengono in evidenza, a tal proposito, gli articoli 138 e 139 del Codice della giustizia contabile, in base ai quali è onere dell'Amministrazione comunale comunicare alla Sezione giurisdizionale competente i dati identificativi relativi sia al soggetto nominato agente contabile tenuto alla resa del conto (art. 138, co.1) sia al responsabile del procedimento tenuto al relativo deposito (art. 139, co. 2).

Tale onere discende dal fatto che spetta al Comune disciplinare con regolamento le proprie entrate e stabilire, tra l'altro, i criteri a cui informare le attività di

accertamento e di riscossione da affidare a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

A sua volta, l'agente della riscossione, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *"esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere"*.

Sotto tale profilo vengono, dunque, in rilievo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, che estrinsecano i principi costituzionali di trasparenza e buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. In particolare, si fa riferimento all'articolo 5, che ai sensi del terzo comma stabilisce: *"L'unità organizzativa competente, (...) e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse"*.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate si evince che l'agente della riscossione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale interessata il nominativo del responsabile del procedimento concernente la riscossione dei tributi comunali.

Quanto precede risponde anche alla finalità di una corretta tenuta dell'Anagrafe degli agenti contabili, di cui al citato art. 138 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile), la cui funzione certificativa è diretta a garantire la speditezza dell'attività di controllo della Corte dei conti sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. In questa logica di trasparenza e di certezza dei dati, è essenziale che le amministrazioni mantengano costantemente aggiornati i dati identificativi di tutti gli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Martino di Lupari (PD) e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 novembre 2025.

Il Relatore

Vittorio ZAPPALORTO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 novembre 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente